

*Repubblica Italiana*  
**REGIONE SICILIANA**



*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 17282 /058.11.23 del 4 settembre 2023 / Pos. di collab. e coord. n. 4

Oggetto: Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – articolo 2, comma 5 “*Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione Siciliana*”. Ulteriori quesiti.

*Assessorato regionale della salute*  
*Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed*  
*Osservatorio epidemiologico*  
*(rif. nota 25 agosto 2023, n. 29077)*

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta che, a seguito del parere reso da quest’Ufficio in data 18 luglio 2023, prot. n. 14989/046.11.23, ha comunicato al dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, titolare dell’incarico di dirigente responsabile di un Servizio presso codesto Dipartimento, la necessità di rispettare il limite di due incarichi aggiuntivi stabilito dall’articolo 3, comma 6, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

L’interessato controdeduce alla richiesta di codesto Dipartimento facendo presente che nessuno degli incarichi svolti per i quali ha presentato richiesta di autorizzazione “è ricompreso tra quelli previsti dalla legge regionale 28 marzo 1995 n. 22”, precisando altresì che “*i medesimi incarichi erano stati in precedenza autorizzati dall’Azienda Provinciale iblea e da quella di Palermo ove aveva prestato servizio in passato*”.

Il Richiedente nell’allegare la documentazione afferente gli incarichi rivestiti dal soggetto di che trattasi afferma, in ordine agli stessi, che “*non sembrano rientrare nella platea di quelli di cui alla più volte richiamata legge regionale n. 22/1995, segnatamente a quelli previsti*

dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge”, chiedendo tuttavia in merito l'avviso dello Scrivente.

2. Preliminarmente si confermano le conclusioni cui quest'Ufficio è pervenuto nel citato parere n. 14989/046.11.23 ed, in particolare, che il limite dei due incarichi sancito dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 22/1995 è riferito a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1<sup>1</sup>, della stessa legge.

Deve, purtuttavia, evidenziarsi che la richiesta in esame esula dalle competenze dello Scrivente, Organo consultivo chiamato ad esprimersi - giusta il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 - su quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Resta preclusa, infatti, la possibilità di rendere pareri sulla legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti riservati agli organi di amministrazione attiva ovvero sulle determinazioni da assumere, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

La richiesta *de qua* non pone questioni attinenti all'interpretazione di disposizioni dal significato controverso, ma appare piuttosto finalizzata ad ottenere un avallo preventivo in ordine a provvedimenti gestionali riferiti ad una fattispecie concreta, traducendosi ciò, in buona sostanza, nella compartecipazione da parte dell'Organo consultivo ai processi decisionali di esclusiva competenza dell'amministrazione attiva.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

\*\*\*\*\*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella

---

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 1995, n. 22: “ *Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale*”.

banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Giuseppina Agata Di Guardo

Il Dirigente

F.to Avv. Daniela Maria Cellauro

L'Avvocato Generale  
F.to Bologna